

**DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014
456/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI SALDI DI PEREQUAZIONE
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MISURA, PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, come modificata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 28/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 436/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 25 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21205 del 28 luglio 2014) (di seguito: comunicazione della Cassa del 25 luglio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- la RTDG 2009-2012 ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 e che il periodo di validità di tali disposizioni è stato prorogato con la deliberazione 436/2012/R/GAS al 31 dicembre 2013;
- la RTDG 2009-2012 ha previsto un meccanismo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura, che si applica a tutte le imprese distributrici;
- l'articolo 49, della RTDG 2009-2012, in particolare, ha definito l'ammontare di perequazione $PM_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributtrice, relativo al meccanismo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura;
- l'articolo 30, della RTDG 2009-2012 ha definito il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura, prevedendo che, per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributtrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$ sia suddiviso in due elementi:
 - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale $VRM_{t,c}^{capex}$;
 - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi $VRM_{t,c}^{opex}$;
- con la deliberazione 28/2012/R/GAS, successivamente abrogata dalla deliberazione 631/2013/R/GAS, sono state istituite a copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione/telegestione per ciascun anno t , a partire dal 2013:
 - la componente $t(tel)$ della tariffa di riferimento, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
 - la componente $t(con)$ della tariffa di riferimento, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi dei concentratori, eventualmente differenziata sulla base di parametri di densità delle località servite d ;
- la deliberazione 28/2012/R/GAS ha introdotto alcune modifiche al vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di misura prevedendo, in ragione della disposizione di cui al precedente alinea, l'introduzione di un terzo elemento $VRM_{t,c}^{tel}$, che rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi;
- in particolare, sulla base della deliberazione 28/2012/R/GAS, per ciascun anno t , a partire dal 2013 e per ciascuna impresa distributtrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi, è determinato sulla base della seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{tel} = \left[NUA_{t,c}^{eff} * t(tel)_t + \sum_d NUA_{t,d,c}^{eff} * t(con)_{t,d} \right] * \psi$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$ rappresenta il numero di gruppi di misura effettivamente installati dall'impresa di distribuzione c , nell'anno t ;
- $NUA_{t,d,c}^{eff}$ rappresenta il numero di gruppi di misura effettivamente installati dall'impresa di distribuzione c , nelle località aventi densità d , nell'anno t ;
- ψ è una variabile che assume valore 1 laddove l'impresa abbia attivato un sistema di telelettura/telegestione e valore zero laddove l'impresa non abbia ancora attivato tale sistema;
- l'articolo 3, comma 12, della deliberazione 28/2012/R/GAS ha previsto che, a partire dall'anno 2013, l'ammontare di perequazione $PM_{t,c}$, di cui all'articolo 49, della RTDG 2009-2012 sia determinato tenendo in considerazione la nuova definizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura introdotta con la medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di approfondimenti condotti dagli Uffici, alla luce di alcune richieste di chiarimento in relazione alle modalità applicative di raccolta dati di perequazione per l'anno 2013, tra le altre con comunicazione della Cassa del 25 luglio 2014, sono state riscontrate criticità nella definizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi, che si sostanzierebbero nella possibilità che i costi di investimento sostenuti dalle imprese non trovino adeguata copertura tariffaria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in ragione delle criticità riscontrate nella definizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi, ai fini della definizione del saldi di perequazione dei costi relativi al servizio di misura per l'anno 2013, introdurre una modifica della formula per il calcolo del medesimo vincolo;
- prevedere, in particolare, che, ai fini della perequazione per l'anno 2013, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi, sia calcolato come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi agli investimenti dichiarati nell'ambito della raccolta dati per le determinazioni tariffarie 2013, allo scopo di consentire la copertura dei costi di investimento effettivamente sostenuti dalle imprese

DELIBERA

1. ai fini della determinazione del saldo di perequazione 2013, per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi, è calcolato secondo la seguente formula:

$$VRM_{13,c}^{tel} = TEL_{13,c} + CON_{13,c}$$

dove:

- $TEL_{13,c}$ rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, espresso in euro, calcolato come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi agli investimenti dichiarati nell'ambito della raccolta dati per le determinazione tariffarie 2013;
 - $CON_{13,c}$ rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai concentratori, espresso in euro, calcolato come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi agli investimenti dichiarati nell'ambito della raccolta dati per le determinazione tariffarie 2013;
2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni